

Co.Re.Com. Cal/Ro

DELIBERAZIONE N. 105

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA xxx Salzone c/ Fastweb xxx.

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

nella seduta del giorno 15/05/2014, svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

Prof. Alessandro Manganaro	Presidente
Prof. Carmelo Carabetta	Componente
Dott. Gregorio Corigliano	Componente

e Avv. Rosario Carnevale, Direttore del Co.Re.Com;

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Corecom" e succ. modif. ed int.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/Cons, "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e succ. modif. ed int.;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Corecom Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

Vista l'istanza del 25 novembre 2013, acquisita al prot. Corecom Calabria n. 50156, con cui il Sig. xxx Salzone ha chiesto l'intervento del Corecom Calabria per la definizione della controversia in atto con la Società Fastweb xxx, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons e succ. modif. ed int.;

Vista la nota del 3 dicembre 2013 (prot. n. 51838), con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

Visto l'avviso di convocazione (prot. n. 2390 del 24 gennaio 2014) con cui il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 15, comma 2 dell'anzidetto Regolamento, ha invitato le parti a comparire, per il giorno 12 febbraio 2014, alla relativa udienza di discussione;

Preso atto del verbale di discussione, redatto in data 12 febbraio 2014, con riserva di svolgere le opportune valutazioni al fine di definire la controversia;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato quanto segue:

Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

L'istante, sig. xxx Salzone, n.q. di I.r. dell'Agenzia Viaggi "Ombelico del Mondo" con sede in Villa San Giovanni, Reggio Calabria, ha introdotto il presente procedimento per la definizione della controversia in atto con la società Fastweb xxx, lamentando l'inadempimento contrattuale dell'operatore suddetto per la mancata portabilità dell'utenza avente il numero xxx. In particolare, l'istante riferisce che l'utenza suddetta è rimasta in carico al precedente operatore Telecom Italia fino al 22/11/2010 e che, ciò nonostante, Fastweb ha emesso fatture dal 31/10/2009 al 31/10/2010, per un totale di € 3.412,03. In relazione a detta controversia è stato promosso, senza esito, un tentativo di conciliazione, come da verbale del 26 settembre 2013, in atti.

Con la presente istanza di definizione, il sig. Salzone chiede l'annullamento di tutte le fatture emesse dal 31/10/2009 al 31/10/2010 sull'utenza n. xxx ed il riconoscimento di un risarcimento pari ad € 2.500,00.

La società Fastweb, tempestivamente costituita, respinge ogni addebito, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità delle richieste formulate da parte istante, nella parte in cui queste non siano coincidenti con le richieste di cui all'istanza di conciliazione e, pertanto, non abbiano formato oggetto del tentativo obbligatorio di conciliazione. Nel merito, la resistente respinge ogni addebito, precisando che:

- in data 7 luglio 2009, l'istante sottoscriveva una proposta di abbonamento contrattuale per servizi telefonici ed internet, con richiesta di attivazione di 5 numeri telefonici;
- la resistente, in qualità di operatore *recipient*, immediatamente dopo la sottoscrizione del contratto, attivava le numerazioni in data 28 ottobre 2009 e non in data 22 novembre 2010, come sostenuto dalla difesa avversaria (allega schermata Netdb);
- l'odierno istante ha usufruito del servizio offerto da Fastweb attraverso le linee telefoniche dedotte in contratto, che hanno regolarmente generato traffico;
- l'utente risulta moroso per il mancato pagamento di diverse fatture, per un importo complessivo di € 7.091,48;
- l'istante afferma di avere inoltrato numerosi reclami, ma non produce alcunchè.

Conclusivamente, la resistente insiste nella richiesta di rigetto dell'odierno ricorso e tuttavia, per mero spirito conciliativo, offre al sig. Salzone la somma di € 1.200,00, a compensazione del maggior dovuto pari ad € 7.091,48 nonché la cessazione dell'account in esenzione spese con azzeramento della fatturazione.

Motivi della decisione

1. In tema di rito.

L'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è, pertanto, proponibile.

Va dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento del danno, per incompetenza dell'organo adito a decidere su qualsiasi richiesta risarcitoria, ai sensi dell'art. 19, comma 4 della delibera Agcom n. 173/07/Cons, tuttavia, concordemente agli

indirizzi espressi dall'Agcom ed in applicazione di un criterio di efficienza e ragionevolezza dell'azione, la suddetta richiesta è da intendersi correttamente quale richiesta di accertamento di un comportamento illegittimo da parte dell'operatore e del conseguente diritto dell'utente al riconoscimento di indennizzi/rimborsi/storni, in applicazione della carta dei servizi, delle condizioni generali di contratto e della vigente normativa di settore.

Deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'operatore in relazione al diverso e più esteso contenuto della domanda di definizione rispetto all'istanza per tentativo di conciliazione, in quanto entrambe presentano identico contenuto per quel che concerne la materia del contendere, ovvero in ordine alla richiesta di annullamento delle fatture in contestazione. Non riveste, invece, alcun rilievo il fatto che l'istanza di definizione contenga una domanda risarcitoria (*rectius*, di indennizzo) diversa e superiore rispetto all'istanza di primo grado, dal momento che, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento, il provvedimento di definizione è vincolato nel contenuto e può disporre unicamente la condanna dell'operatore al rimborso/storno di somme non dovute e/o alla liquidazione di indennizzi secondo parametri predeterminati dalle Carte dei servizi e dai Regolamenti dell'Autorità.

Quanto al comportamento delle parti, valutabile ai fini della liquidazione delle spese di procedura, si rileva che entrambe hanno aderito al tentativo di conciliazione ed all'udienza di secondo grado dinanzi a questo Co.Re.Com., pur senza raggiungere l'accordo, come da verbali, in atti.

2. Riguardo al merito.

L'odierno ricorrente chiede l'annullamento delle fatture emesse da Fastweb in relazione alla numerazione di cui in premessa, sostenendo che la stessa sarebbe stata portata in Fastweb con ritardo rispetto alla data di sottoscrizione del contratto.

La società resistente respinge gli addebiti e confuta le affermazioni dell'utente, sostenendo che le numerazioni dedotte in contratto sono state attivate in data 28 ottobre 2009 e non in data 22 novembre 2010, come dichiarato da parte avversa.

A riprova di quanto sostenuto, l'operatore esibisce una schermata di sistema (Netdb), con espressa indicazione della data di attivazione delle numerazioni relative al contratto e, tra queste, della numerazione che forma oggetto del presente contenzioso.

In secondo luogo, l'operatore eccepisce l'esistenza di una considerevole morosità a carico dell'odierno utente, per complessivi € 7.091,48, per fatture emesse e non pagate in relazione al contratto *de quo*, come da riepilogo contabile prodotto in atti.

Stante quanto sopra espresso, non ravvisandosi alcuna responsabilità, a carico della società resistente, per i fatti sopra contestati, si deve concludere per il rigetto dell'odierno ricorso.

Ai sensi dell'art. 1252 c.c. resta nella facoltà delle parti concordare le condizioni e le modalità per un'eventuale compensazione volontaria.

3. Sulle spese di procedura.

Ritenuto che, nel caso di specie, non ricorrono le condizioni per il rimborso delle spese di procedura;

Per tutto quanto sopra esposto

Vista la proposta di decisione del Direttore del Co.Re.Com., Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti;

Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. A. Mangano, nell'odierna seduta;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per i motivi riportati in premessa, che qui si confermano integralmente

- 1) Il rigetto della domanda di storno/rimborso/indennizzo, per come formulata nell'atto introduttivo del presente procedimento dal sig. xxx Salzone, n.q. di l.r. dell'Agenzia Viaggi "Ombelico del Mondo";
- 2) E' in facoltà del ricorrente avviare azione risarcitoria dinanzi alla competente Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con deliberazione Agcom n. 173/07/Cons.;

- 3) Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Regolamento suindicato "il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità, come disposto dall'art. 98, comma 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259";
- 4) La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del Corecom Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

I Componenti

f.to Dott. Gregorio Corigliano

f.to Prof. Carmelo Carabetta

Il Presidente

f.to Prof. Alessandro Mangano

V. Il Direttore del Co.Re.Com. Calabria

f.to Avv. Rosario Carnevale